



SENTENZA N. 346/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Paolo Novelli Presidente

Eugenio Musumeci Giudice

Marzia de Falco Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero **74106** del registro di Segreteria,
instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione nei confronti di:
Pontillo Arcangelo (C.F. PNTRNG57B17E932O), nato il 17/2/1957 a Marcianise e
residente in Agliè (Torino), al vicolo Campodoneo n. 13 rapp.to e difeso, giusta
procura in atti, dall'avv. Giacomo Tartaglione, presso il cui studio è elett.te dom.to
in Marcianise, alla via San Simeone n. 20.

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 9 ottobre 2025, il S.P.G. Mauro Senatore,
e con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Polese;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione in riassunzione, depositato in data 23/6/2025, la Procura
Regionale provvedeva a proseguire il giudizio nei riguardi di Pontillo Arcangelo,
onde sentirlo condannare al pagamento, in favore dell'INPS, dell'importo di €
8.353,42, dallo steso indebitamente percepito a titolo di reddito di cittadinanza nel

periodo dal maggio 2019 ad ottobre 2020, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giustizia.

Premetteva il Requirente che la II Sez. di Appello, con sentenza n. 135/2025, in accoglimento del gravame proposto da essa Procura contabile avverso la sentenza n. 253/2024 di questa Sezione giurisdizionale, aveva dichiarato sussistente la giurisdizione della Corte dei conti nella materia dell'indebita percezione del reddito di cittadinanza, rimettendo la causa innanzi al Giudice di prime cure per la decisione sul merito.

Il suindicato danno patrimoniale sarebbe derivato, secondo la prospettazione attorea, dall'indebita percezione del reddito di cittadinanza, quale conseguita alla presentazione di apposita domanda in data 30/4/2019, in cui il richiedente aveva fornito false informazioni, omettendo di indicare di essere convivente con il proprio coniuge, Moretta Giovanna, sino al 27/11/2019, ossia a data successiva alla presentazione dell'istanza, pur essendo dalla stessa legalmente separato dal 2014. Specificava all'uopo il PR che, ai sensi dell'art. 3 del DPCM 159/2013, richiamato ed integrato dall'art. 2 del D.L. 4/2019, i coniugi permangono nel medesimo nucleo familiare, ancorché separati o divorziati, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione.

Evidenziava quindi il Requirente che proprio il mancato inserimento della moglie nel nucleo familiare aveva consentito all'odierno convenuto di apparire - indebitamente- in possesso dei requisiti reddituali richiesti per l'accesso alla provvidenza.

Invero, mentre il richiedente risultava non avere percepito redditi nel 2017, la di lui coniuge Moretta era invece a tale data in possesso di redditi da lavoro dipendente pari a euro 34.977,82.

Deduceva inoltre il P.R. che l'INPS non era riuscito a notificare l'avviso di indebito al Pontillo, ai fini della restituzione delle somme percepite a non spettanti, essendo egli risultato irreperibile, e che, al momento del deposito dell'atto di riassunzione, la notifica era risultata non ancora eseguita con completezza.

Evidenziava pertanto la Procura attorea che, alla stregua della sopra richiamata disposizione regolamentare, nel presentare la domanda per l'accesso al reddito di cittadinanza il convenuto aveva scientemente contravvenuto agli obblighi previsti dalla normativa vigente *in subiecta materia*, (art. 2 e 3, nonché art. 7, comma 1, del D.L. 28/1/2019 n. 4, convertito in L. 28/3/2019 n. 26). In particolare, art. 7, comma 1, prevede la decadenza immediata del beneficio, in caso di inottemperanza dell'obbligo di comunicazione di qualsiasi fattore che alteri i requisiti economici contemplati dall'art. 2, e la nascita dell'obbligazione di restituzione delle somme indebitamente percepite.

Descritti l'attività istruttoria eseguita, il quadro normativo di riferimento per l'erogazione del Reddito di cittadinanza, nonché l'imputabilità a titolo di dolo della predetta erogazione indebita, il Requirente contabile si era soffermato sulla sussistenza del rapporto di servizio, punto quest'ultimo, in merito al quale aveva richiamato le considerazioni svolte nelle sentenze nn. 468/2022, 106 e 117/2025 della Sezione II d'Appello di questa Corte dei conti, nonché le sentenze della Corte Costituzionale n. 126/2012 e n. 19/2022, nelle quali il Reddito di Cittadinanza era stato definito alla stregua di misura finalizzata all'inserimento del percettore nel mondo del lavoro, in quanto tale avente carattere assistenziale solo strumentale rispetto al predetto obiettivo occupazionale, di connotazione eminentemente pubblicistica.

Il convenuto si costituiva nella prima fase del giudizio e deduceva che,

successivamente alla separazione dalla moglie, Moretta Giovanna, esso Pontillo non aveva più convissuto con la predetta coniuge, avendo temporaneamente occupato un appartamento autonomo, al piano terra dello stesso stabile; rappresentava la pendenza di procedimento penale per gli stessi fatti, innanzi al Tribunale di S. Maria Capua Vetere; chiedeva il rigetto della domanda.

Non si costituiva invece nell'attuale fase del giudizio in riassunzione.

Nella pubblica udienza odierna il PM richiamava le considerazioni svolte nell'atto introduttivo del giudizio, nonché la fondatezza dei rilievi di merito svolti nel medesimo atto di citazione.

All'esito del dibattimento, il giudizio veniva riservato per la decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. La questione della giurisdizione di questo giudice, in tema di danno arrecato dalla percezione del reddito di cittadinanza, è stato risolto in senso affermativo dalla sentenza della Sez. II di appello n. 135 del 2025 che, in accoglimento dell'appello della Procura regionale, ha riformato la sentenza n. 253 del 2024 di questa Sezione giurisdizionale ed ha rimesso al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio ed anche per la decisione sulle spese del grado di appello.

1.1. Stante il vincolo posto al Collegio sul punto in sede di rinvio, si deve procedere ad esaminare il merito della domanda.

2. Il *thema decidendum* è rappresentato dall'accertamento della responsabilità di Pontillo Arcangelo per il danno erariale di € 8.353,42, pari a quanto da lui percepito indebitamente a titolo di Reddito di Cittadinanza nel periodo dal maggio 2019 ad ottobre 2020, essendo avvenuta l'ammissione al beneficio in parola sulla base della dichiarazione, da parte del percettore, di circostanze non rispondenti alla sua reale

situazione familiare.

3. In particolare, risulta che nella DSU dell'1/4/2019, il Pontillo aveva autocertificato che il proprio nucleo familiare era costituito solo da esso richiedente, laddove invece fino al 27/11/2019, dallo stato di famiglia si evince come il nucleo familiare fosse costituito dal Pontillo e dalla moglie, Moretta Giovanna, ancorché gli stessi fossero separati sin dal 2014.

Invero, ai fini dell'accesso alla misura, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, come richiamato e integrato dall'art. 2, comma 5, del D.L. 4/2019, ed è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU. A tali fini, i coniugi permangono nel medesimo nucleo familiare anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione.

Il mancato inserimento nel nucleo familiare della moglie – che, nel 2017 era in possesso di redditi da lavoro dipendente pari a euro 34.977,82- ha permesso al richiedente di risultare in possesso dei requisiti reddituali per l'accesso al beneficio.

4. Il Pontillo ha pertanto violato l'art. 7 del D.L. 4/2019, in quanto lo stesso, utilizzando documenti attestanti fatti non veri riguardanti la composizione del nucleo familiare, e di conseguenza raggiungendo un valore ISEE adeguato ad ottenere il beneficio, ha presentato la domanda, in data 30/4/2019, e successivamente percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza.

La condotta dallo stesso tenuta si connota quindi di antigiuridicità, in quanto posta in essere in violazione di specifiche disposizioni normative, disciplinanti la materia in oggetto.

5. Va al riguardo rilevato, in punto di diritto, come, con la norma di cui all'art. 7, venga espressamente prevista la immediata decadenza dal beneficio, laddove si

incurra nella violazione degli obblighi di legge (art. 7, commi 5, 7, e 9), si venga colti nel corso di attività ispettive a svolgere attività di lavoro dipendente, ovvero venga accertata la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e informazioni poste a fondamento dell'istanza o si ometta la successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio o della composizione del nucleo familiare dell'istante.

6. Quanto al rapporto di servizio, in conformità di quanto affermato dalla sentenza di appello, in conseguenza della quale il giudizio è stato riassunto nell'odierna sede, e le cui statuizioni rendono ultronea ogni ulteriore disamina dell'argomento, lo stesso va reputato sussistente.

7. Quanto all'elemento soggettivo dell'illecito amministrativo-contabile accertato, lo stesso va imputato al convenuto a titolo di dolo, inteso come consapevole e volontaria violazione di chiari obblighi, assunti pattiziamente con l'Amministrazione erogatrice della provvidenza.

Il convenuto ha invero scientemente contravvenuto agli obblighi previsti dalla normativa che regola la fattispecie, sia nella fase genetica della domanda, presentata in data 30/4/2019 sulla scorta di autodichiarazioni non veritiere, che nella fase del divenire della percezione reddituale, in particolare omettendo di comunicare le variazioni del reddito del nucleo familiare percettore del contributo. La condotta, antiggiuridica, perché posta in essere in violazione delle norme sopra citate, e dolosa, ha cagionato un danno erariale, pari alla misura del contributo indebitamente percepito, di € 8.353,42.

Ne consegue che il convenuto va condannato al pagamento, in favore dell'INPS, della somma di € 8.353,42, da rivalutarsi all'attualità, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da nota di segreteria, allgata al dispositivo, mentre possono essere compensate quanto al grado di appello, tenuto conto della questione di giurisdizione rilevata d'ufficio dal giudice di primo grado e dal gravame interposto dalla Procura, senza che il convenuto vi abbia dato minimamente causa.

PQM

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando sulla domanda come in atti proposta, n accoglimento della stessa così provvede:

- dichiara la contumacia di Arcangelo Pontillo;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'INPS, della somma di € 8.353,42, da rivalutarsi all'attualità, oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della presente sentenza al soddisfo;
- condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio per il primo grado, compreso il giudizio di rinvio, che si liquidano come da nota di segreteria, allegata a margine della sentenza;
- compensa le spese relative al grado di appello.

Così deciso in Napoli, nella Camera di consiglio del 9 ottobre 2025.

Il Giudice estensore

Marzia de Falco

(firma digitale)

Il Presidente

Paolo Novelli

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 07/11/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA (Maurizio Lanzilli)

(Firma digitale)